

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 13 febbraio 1980

N. 4 dell'O.d.G.

N. 719 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e del CNOS di Lecce".

L'anno millenovecento ottanta il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 10.00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Giuseppe Conte

vice presidenti i sigg. Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Emanuele Capozza - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	h		26) Gatta Renzo		h
2) Aprile Leonardo	h		27) Giampaolo Filippo	h	
3) Blandolino Antonio	h		28) Laera Alessandro	h	
4) Borgia Carlo	h		29) Latanza Cosimo	h	
5) Bortone Giorgio	h		30) Leucci Giovanni	h	
6) Calvario Pasquale		h	31) Liuzzi Francesco	h	
7) Capozza Emanuele	h		32) Malvarosa Errico	h	
8) Cassano Michele		h	33) Margiotta Giovanni	h	
9) Castellaneta Giuseppe	h		34) Manfredi Angelo	h	
10) Ciocia Graziano	h		35) Morea Leonardo		h
11) Cluffreda Pasquale	h		36) Papa Giuseppe		h
12) Clemente Tommaso	h		37) Piccigallo Benito	h	
13) Colamonaco Maria	h		38) Princigalli Giacomo	h	
14) Colasanto Giuseppe	h		39) Quarta Nicola		h
15) Colonna Giuseppe	h		40) Raimondo Cosimo	h	
16) Consiglio Gabriele		h	41) Rizzo Marcello	h	
17) Conte Giuseppe	h		42) Romano Domenico	h	
18) D'Alena Fedele	h		43) Sasso Giuseppe	h	
19) D'Andrea Nicola	h		44) Somma Antonio	h	
20) Dell'Aquila Antonio	h		45) Sorice Vincenzo	h	
21) Dillonardo Giovanni	h		46) Tarricone Luigi		h
22) Fantasia Matteo	h		47) Tarsia Incuria Achille	h	
23) Fiore Alessandro	h		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	h	
24) Fitto Salvatore	h		49) Ventura Antonio	h	
25) Galatone Rocco	h		50) Zingrillo Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è l'esame abbinato della proposta di legge di iniziativa del Consiglio provinciale di Bari e del disegno di legge della Giunta regionale sullo scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e sul trasferimento alla Regione del personale e dei beni dei CIAPI di Bari e di Foggia e del CNOS polivalente di Lecce. Il titolo che andrà a prendere definitivamente la legge è il seguente: "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e del CNOS di Lecce".

Dà la parola al relatore, cons. Fantasia, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il progetto di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il progetto di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge;

Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del

Consigliere Capozza (sono assenti dall'Aula al momento del voto i Con-
siglieri Blandolino e Borgia), espressi ed accertati per alzata di ma-
no

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Scioglimento del-
l'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestiore diretta
della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e del CNOS
di Lecce", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facen-
te parte integrante.

Il Consigliere Fantasia chiede che il provvedimento sia dichiara-
to urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Posta ai voti, la ri-
chiesta è approvata a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e del CNOS di Lecce".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, trasferisce alla gestione diretta i CIAPI, Centri Interaziendali per l'Addestramento Professionale nell'industria, di Bari e Foggia ed il CNOS di Lecce, già trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con delibera CIPE del 12.12.1972.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo P.C.I. e del consigliere Ciocia, e l'astensione del Gruppo M.S.I.. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Blandolino e Borgia).

Art. 2

Con l'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, promuove in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dell'associazione e opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Con atto della Giunta regionale si provvederà alla acquisizione al Patrimonio della Regione delle strutture, dei beni mobili ed immobili del CNOS polivalente di Lecce.

Il personale del CNOS viene trasferito nel ruolo del personale della Regione Puglia secondo le stesse modalità, i tempi ed i livelli previsti per il personale del CIAPI.

Per il personale religioso restano valide le norme previste dall'art. 27 della L.R. n. 54 del 17.10.1978.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I.. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Blandolino e Borgia).

Art. 3

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, nel

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

chè presso il CNOS Polivalente di Lecce che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.79, è inquadrato a domanda, nel ruolo unico del personale regionale a far data, rispettivamente dal 1° gennaio 1980 per i CIAPI e dal 1° 10.1980 per il CNOS.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma avverrà a seguito di prova concorsuale con le modalità previste dalla L.R. n. 60 del 30.8.1979, sentita la competente Commissione consiliare.

La domanda di inquadramento deve essere indirizzata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale entro 130 giorni successivi provvederà a dare esecuzione alla prova concorsuale.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I.. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Blandolino e Borgia).

Art. 4

Ai personale inquadrato ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX, X, nonché negli artt. 92 e 97 della legge regionale n. 18 del 25.3.74.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al presente articolo è quello risultante dall'allegato 1) annesso alla presente legge.

Per effetto dell'inquadramento di detto personale la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella Tabella A della legge regionale n. 18 del 25.3.74 e successive modificazioni viene modificata ed aumentata di 182 unità, con la consistenza per livello indicata nell'allegato 1.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I.. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Blandolino e Borgia).

Art. 5

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale regionale ai sensi della presente legge, è riconosciuto agli effetti del trattamento economico, una anzianità per il servizio prestato presso i rispettivi Centri ed eventualmente in precedenza presso lo Stato e le pubbliche amministrazioni pari al : 100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento; 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore; 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo e comunque prestato.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata con i criteri indicati al primo comma del presente articolo ed ai sensi dell'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25.3.74, il trattamento economico in godimento presso il centro di appartenenza risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene conservata quale "assegno ad personam", pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 23.12.1970, n. 1139.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I.. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Blandolino e Borgia).

Art. 6

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge, è iscritto rispettivamente al C.P.D.E.L. e all'Ente che già provvede per gli altri dipendenti della Regione, dalla data di decorrenza dell'inquadramento.

E' fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nella legge 7 marzo 1979, n. 29.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I.. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Blandolino e Borgia).

Art. 7

In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso il CIAPI ed il CNOS, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge, è assegnato in servizio presso la stessa struttura formativa di appartenenza.

La Regione Puglia è impegnata a garantire una dotazione organica dei Centri rispondente alle effettive necessità.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I.. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Blandolino e Borgia).

Art. 8

In applicazione dell'art. 18 della legge regionale n. 54 del 17.10.1978 le attività di formazione professionale, di ricerca,

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

...perimentazione e sviluppo della formazione professionale nell'industria, del CIAPI di Bari e di Foggia e del CNOS di Lecce, sono delegate alle amministrazioni provinciali le quali, d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di precisi programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo D.C. e del consigliere Tarsia Incuria, astenuto il Gruppo M.S.I.. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Blandino e Borgia).

Art. 9

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, per l'importo di L. 6.000.000.000= trova copertura con i fondi stanziati al Cap. 11102 del bilancio 1980 "Finanziamento delle attività di formazione professionale - legge n.54/78".

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I.. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Blandino e Borgia).

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ALLEGATO 1

CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEI CONTRATTI CIAPI E CNOS CON LE
FASCE FUNZIONALI DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE REGIONALE (L.R. NU-
MERO 18/74

<u>CONTRATTI CIAPI E CNOS</u> <u>QUALIFICHE</u>	<u>Fasce funzionali personale regiona le (L.R. n. 18/74)</u>	<u>CIAPI</u>	<u>CNOS</u>	<u>Consistenza</u>
Direttore, Capi Ser- vizio	7	4	3	7
Capi Ufficio, Capi Settore, Insegnanti laureati	6	8	5	13
Impiegati di concet- to, insegnanti, As- sistente sociale, ste- no-dattilografa con diploma di scuola me- dia superiore	5	79	39	118
Impiegati esecutivi, magazziniere, infer- miere, manutentore tecnico (operaio spe- cializzato), dattilo- grafi	4	14	10	24
Autisti di 1 ^a classe, autista fattorino, custode centralini- sta, addetto al ta- glio dei materiali, addetto alla fotori- produzione	3	10	1	11
Custode, bidelli	2	7	2	9
T o t a l i		<u>122</u>	<u>60</u>	<u>182</u>